



Decreto n. 4400



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

IL PRESIDENTE

sentito il Presidente della sezione penale;

sentito il Magrif della sezione penale;

considerato che con l'adozione del decreto 271/2023 emanato in esecuzione dell'art. 87 co.3 D.L.vo 150/2022, è stata prevista l'obbligatorietà del deposito telematico di *“atti, documenti, richieste e memorie”* nei *“procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale”*;

che il 30 dicembre 2024 è stato pubblicato il decreto del Ministero della Giustizia 27 dicembre 2024, n. 206 che ha modificato l'art. 3 del Regolamento, introducendo l'obbligo generalizzato, salvo espresse deroghe, per gli Uffici di primo grado, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di deposito di atti esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale;

che l'obbligo sussiste in relazione a tutti i procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408,409,410,411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale;



che a decorrere dalla data odierna detto obbligo è altresì esteso a tutti gli atti relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale (giudizio abbreviato, giudizio direttissimo e giudizio abbreviato).

considerato che per il disposto dell'art. 175 bis commi 3 e 4 c.p.p. nel caso di malfunzionamento del sistema, non certificato ai sensi del comma 1, accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111 ter, comma 3;

rilevato che con provvedimento emesso in data 6-7 gennaio 2025 questa Presidenza, dato atto che l'applicativo APP, a mezzo del quale deve essere attuato il processo penale telematico, aveva in più occasioni manifestato carenze tecniche tali da impedirne il regolare funzionamento e che dalla data di entrata in vigore del d.m. 27 dicembre 2024, n. 206 erano stati segnalati molteplici ipotesi di malfunzionamento, aveva autorizzato i magistrati addetti all'ufficio GIP/GUP e al settore dibattimentale alla redazione degli atti e dei verbali in modalità analogica, limitatamente alle ipotesi in cui non fosse possibile la redazione telematica tramite APP o ricorresse un problema tecnico dell'applicativo che ne impedisse il corretto funzionamento e non fosse di immediata soluzione ovvero negli altri casi in cui fossero emersi problemi, legati all'adozione dell'applicativo, nello svolgimento delle udienze o nell'adozione tempestiva dei provvedimenti;

che, successivamente, con provvedimento del 13 gennaio 2025 si era estesa l'efficacia del provvedimento del 7 gennaio 2025 anche nei confronti degli altri soggetti abilitati interni ed esterni e, quindi, si erano autorizzati i difensori e gli avvocati delle parti, nelle ipotesi di omesso funzionamento dell'APP e/o nelle altre ipotesi richiamate nel provvedimento del 7 gennaio 2025, ad effettuare i depositi degli atti, dei documenti, delle richieste e delle memorie con modalità non telematiche; che l'efficacia del provvedimento del 6-7 gennaio 2025 è stata delimitata nel tempo sino al 31 marzo 2025;

considerato che nelle more sono state adeguate le aule di udienza, nonostante la scarsità delle risorse messe a disposizione dal Ministero, in modo da assicurare la contestuale reazione ed il deposito dei provvedimenti redatti in modalità telematica da parte dei cancellieri e dei magistrati che, ad oggi, operano principalmente con tale modalità e che anche la redazione dei provvedimenti per cui è obbligatoriamente previsto il deposito telematico emessi fuori udienza da parte dell'Ufficio G.I.P. e della sezione dibattimentale avviene di regola in modalità telematiche;

che, tuttavia, permangono allo stato numerose criticità che non consentono obiettivamente di operare in modalità esclusivamente telematica consistenti, per indicare solo le principali:

- nei limiti dell'applicativo che non è stato ancora sufficientemente implementato per far fronte alle innumerevoli tipologie di atti che, in base al dettato normativo, dovrebbero essere ora depositati solo in modalità telematica;

- nella grave inadeguatezza dell'interfaccia dell'applicativo che non distingue la tipologia di richiesta che forma oggetto del fascicolo (esiste, infatti, un unico grande contenitore denominato "atti pendenti" ove affluiscono tutti i fascicoli che vengono movimentati per qualsivoglia

ragione dalla più seria, come una richiesta urgente, alla più banale, come una nomina o un'istanza di colloquio e, quindi, per verificare di quale tipologia di richiesta si tratta, il magistrato è costretto ad aprire manualmente ciascun fascicolo);

- nella impossibilità della redazione di modelli di provvedimento standard con campi precompilati per l'ufficio dibattimento, il che costringe i magistrati a formare l'atto manualmente all'esterno dell'applicativo per poi caricarlo manualmente con conseguente dilatazione dei tempi di redazione e deposito;

- nella limitazione, per quanto concerne l'ufficio GIP (dove la funzione designer modelli è invece abilitata), della tipologia di atti che il sistema consente di caricare e comunicare in base ad un catalogo non modificabile dall'utente e che risulta gravemente carente rispetto al numero di atti che l'ufficio dovrebbe adottare in modalità digitali e nella inadeguatezza della funzione residua "carica atto atipico" che garantisce solo il deposito su App ma non la comunicazione telematica del provvedimento che deve essere stampato e poi trasmesso per le vie ordinarie;

- nel numero di passaggi richiesti dall'applicativo nella redazione dei provvedimenti con un enorme rallentamento dei tempi di redazione di provvedimenti seriali, con conseguente accumulo inevitabile di arretrato;

- nell'incapacità del sistema di generare dati da inserire in SICP cosicché i provvedimenti definitivi (sentenze e decreti penali), una volta redatti e depositati dal magistrato sono privi del numero di registro che l'applicativo non è in grado di generare automaticamente ed inserire al SICP, con conseguente necessità, a deposito telematico avvenuto, di modificare manualmente il provvedimento che, in tal modo, torna ad essere un documento cartaceo da scansare analogicamente così vanificando l'intero procedimento;

considerato, ancora, che l'Ufficio GIP e la Sezione dibattimentale lavorano diacronicamente rispetto alla Procura delle Repubblica, con la conseguenza che si depositano provvedimenti telematici a fronte di atti introduttivi e richieste effettuate analogicamente dall'Ufficio requirente, il che preclude la possibilità di copiare e incollare le imputazioni e le altre parti da trasfondere;

che, diversamente dalla Consolle civile, l'applicativo non consente di operare offline il che ha sovraccaricato l'infrastruttura del Tribunale, già afflitta da cronici problemi, determinando un ulteriore rallentamento del ciclo di redazione del provvedimento;

considerato che non si è superata la cronica inadeguatezza e l'obsolescenza delle dotazioni informatiche messe a disposizione dal Ministero pur a fronte dell'enorme carico infrastrutturale determinato dall'entrata in vigore del processo penale telematico;

ritenuto che a fronte di tali gravi criticità è indispensabile prorogare fino al 30 giugno 2025 gli effetti del provvedimento emesso in data 6-7 gennaio 2025 ed estenderlo a tutti gli ulteriori atti ed adempimenti telematici relativi ai procedimenti di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale (giudizio abbreviato, giudizio direttissimo e giudizio abbreviato) posti a carico dell'Ufficio a partire dalla data odierna;

che la proroga deve riguardare anche gli altri soggetti abilitati interni ed esterni cosicché i difensori e gli avvocati delle parti, **nelle sole ipotesi di omesso funzionamento dell'APP e/o nelle altre ipotesi richiamate nel provvedimento del 7 gennaio 2025**, potranno effettuare i depositi degli atti, dei documenti, delle richieste e delle memorie con modalità non telematiche;

che è opportuno chiarire come dal novero degli atti da depositare telematicamente sono esclusi quelli relativi al procedimento

amministrativo di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato e di successiva liquidazione per i quali non sussiste alcuna esplicita previsione normativa e che non possono essere, allo stato, comunicati attraverso l'applicativo stesso;

visti gli artt. 111-*bis* e 175-*bis* c.p.p.;

PROROGA

fino al 30 giugno 2025 gli effetti del decreto emesso in data 6-7 gennaio 2025 ed integrato con decreto del 13 gennaio 2025 e ne estende l'applicazione a tutti gli ulteriori atti ed adempimenti telematici relativi ai procedimenti di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale (giudizio abbreviato, giudizio direttissimo e giudizio abbreviato) posti a carico dell'Ufficio a partire dalla data odierna;

ESCLUDE

espressamente dal novero degli atti da depositare telematicamente quelli relativi al procedimento amministrativo di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato e di successiva liquidazione.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Si comunichi al sig. Presidente della Corte di Appello, al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello, al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, al Presidente ed ai magistrati della sezione penale, al Magistrato giudicante penale, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia, alla Direttrice Amministrativa del settore penale e a tutti gli Uffici interessati all'esecuzione del presente provvedimento.

Civitavecchia, 1 aprile 2025.

Il Presidente

Francesco Vigorito

